Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTO in particolare l'art. 2, co. 5, della legge 508/1999, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 7 agosto 2026 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, secondo cui "*le predette Istituzioni rilasciano lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento*";

VISTO, altresì, l'art. 2, co. 5bis, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 7 agosto 2026 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, secondo cui *"Ogni riferimento all'espressione "diplomi accademici di primo e secondo livello", ovunque ricorra in disposizioni vigenti, è da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica"*;

VISTO l'art. 3 della citata legge n. 508/1999, con cui è istituito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e, in particolare, il co. 1, lett. d), che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", convertito, con

modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l'art. 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle Istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, con cui sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di belle arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'art. 6, co. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i., è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di belle arti;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86, "Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca 26 maggio 2009, n. 87, Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, in attuazione dell'art. 29, commi 8 e 9, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, concernente l'istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello, di durata quinquennale, in Restauro (DASLQ 01) abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali" nelle Accademie di belle arti e l'individuazione dei pertinenti nuovi settori artistico disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 23 giugno 2011, n. 81, con cui, in attuazione dell'art. 3 del predetto d.m. 302/2010, sono stati definiti gli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali";

VISTO, in particolare, l'art. 4, co. 1 e 2, del predetto d.m. 81/2011, secondo cui l'attivazione dei percorsi formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello in restauro, abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali", "*è autorizzata con decreto del Ministro, previa verifica dei*

requisiti indicati agli artt. 2 e 3 del già citato decreto n.87 del 26 maggio 2009. A tal fine la proposta presentata dalle Accademie di Belle Arti, previa acquisizione del parere del CNAM in ordine al rispetto degli ordinamenti curriculari previsti dal presente decreto, è trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali per l'acquisizione del parere di conformità che sarà rilasciato dalla Commissione prevista dall'art.5 del medesimo decreto n.87/2009";

VISTO il decreto del Direttore Generale 12 dicembre 2016, n. 3355, con cui è stato approvato il Regolamento didattico dell'Accademia di belle arti di Carrara e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 30 dicembre 2021, n. 480, concernente la composizione della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298), con cui è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2025, prot. n. 128, concernente la revisione dei settori artistico disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

VISTO l'anzidetto d.m.128/2025, in particolare l'art. 1, co. 3, secondo cui i settori artistico-disciplinari individuati nella Tabella A del medesimo decreto "*si applicano ai fini del reclutamento e dell'inquadramento dei docenti, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83*";

VISTO l'anzidetto d.m. 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 4, secondo cui "*i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto*";

VISTA la circolare del Ministero dell'università e della ricerca del 20 gennaio 2025, prot. DGSINFS n. 1329, recante indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master di primo e secondo livello e modifiche degli stessi per l'a.a. 2025-2026;

VISTA la nota assunta al prot. DGSINFS n. 6432 del 25 marzo 2025, con cui l'Accademia di belle arti di Carrara ha avanzato la proposta di attivare il corso di diploma accademico di secondo livello quinquennale abilitante alla professione di "*restauratore di beni culturali"* (DASLQ01) nel profilo professionalizzante PFP1 – Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell'architettura;

VISTA la nota recante prot. SGMUR n. 1381 del 4 febbraio 2026, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 4001, concernente il parere favorevole espresso dal CNAM nell'adunanza del 28 gennaio 2026 *"all'attivazione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in Restauro, abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali" (DASLQ01) – Profilo PFP1 – Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell'architettura, presentato dall'Accademia di belle arti di Carrara, con l'indicazione di inserire, al V anno, la corretta indicazione delle attività formative del SAD ABPC67 "Metodologie e tecniche della comunicazione";*

VISTA la nota recante prot. DGSINFS n. 4163 del 5 febbraio 2026, con cui si chiede all'Istituzione *"di voler trasmettere il piano di studi rettificato alla luce delle indicazioni del CNAM per poter dare seguito alla procedura"*;

VISTA la nota assunta al prot. DGSINFS n. 4302 del 6 febbraio 2026, con cui l'Accademia di belle arti di Carrara ha riscontrato la sopracitata richiesta di rettifica del piano di studi trasmettendo il piano di studi corretto;

VISTA la nota recante prot. n. 3177 del 6 luglio 2026, assunta al prot. DGDidattica n. 6685 in data 7 luglio 2026, concernente il parere di conformità formulato dalla Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro "in merito alla attivazione del Corso accademico di secondo livello, di durata quinquennale, in 'Restauro', abilitante alla professione di 'Restauratore di beni culturali', PFP 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura", da erogarsi presso l'Accademia di belle arti di Carrara;

CONSIDERATO che nel sopracitato parere di conformità formulato dalla Commissione tecnica *"si raccomanda di perfezionare l'iter finalizzato al rinnovo dell'Accordo con l'Università di Genova, ritenuto di fondamentale importanza per l'insegnamento delle materie scientifiche, e di darne immediato riscontro a questa Commissione"*;

VISTA la nota recante prot. n. 5392/D01 del 27/07/2026, assunta in pari data al prot. DGDidattica n. 7642, con cui l'Accademia di belle arti di Carrara ha comunicato che *"In relazione alla raccomandazione contenuta nel medesimo parere di conformità espresso dall'ICR, concernente il perfezionamento dell'Accordo di collaborazione scientifica e didattica con l'Università degli Studi di Genova per la copertura delle discipline scientifiche applicate al restauro, si attesta che questa Istituzione ha già celermente intrapreso e definito le necessarie intese operative con l'Ateneo genovese per il rinnovo formale della convenzione, garantendo la totale e immediata copertura dei requisiti docenziali di natura scientifico-disciplinare richiesti"*;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente all'esito dell'istruttoria svolta propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'attivazione del corso di cui all'istanza citata;

CONSIDERATO che il corso autorizzato con il presente provvedimento risulta pertanto conforme alle statuizioni contenute nel d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i. e agli ordinamenti didattici vigenti;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Accademia di belle arti di Carrara all'attivazione del corso di laurea magistrale (diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale - DASLQ01) abilitante alla professione di "*restauratore di beni culturali"* nel profilo professionalizzante PFP1 – Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell'architettura;

DECRETA

Art. 1

1. L'Accademia di belle arti di Carrara, a decorrere dall'anno accademico 2026/2027, è autorizzata ad attivare il corso di laurea magistrale abilitante alla professione di "*restauratore di beni culturali"* nel seguente profilo professionalizzante: PFP1 – Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell'architettura (diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "*restauratore di beni culturali"* - DASLQ01).
2. L'ordinamento didattico dell'anzidetto corso di laurea magistrale, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento al piano di studi del corso di laurea magistrale di cui all'art. 1.
2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4

La Commissione tecnica istituita per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro esercita la vigilanza, per tutta la durata dei corsi, sulla permanenza dei presupposti individuati e sul rispetto delle condizioni stabilite all'atto dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 5, co. 6, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione 26 maggio 2009, n. 87.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del d.P. R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente
da BERNINI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA